

Prot. n. 2014/ 18603

Decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui ai decreti 4 luglio 2012, 27 dicembre 2012 e 14 febbraio 2013 concernenti rispettivamente le modifiche al regolamento di gioco, alle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari, nonché alle modalità di colloquio tra il sistema di controllo centralizzato ed il sistema di elaborazione del concessionario per la gestione del gioco del Bingo.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IL VICEDIRETTORE

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto, in particolare l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ai sensi del quale con riferimento ad ogni tipo di gioco il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto l'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che all'articolo 10, comma 9-septies ha sancito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la stabilizzazione delle aliquote del prelievo erariale (11%), del montepremi (almeno il 70%) e del compenso al controllore centralizzato del gioco (1%), fissate rispettivamente dagli articoli 5, 6 e 7 del D.M. n. 29/2000;

Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane;

Visto l'articolo 1, commi 636-638, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi del citato articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;



Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2012 concernente il "trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incorporata nell'Agenzia delle dogane";

Vista la determinazione direttoriale n. 31223 del 1° dicembre 2012 recante delega al Vicedirettore area monopoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito: Agenzia), ai fini dell'adozione di taluni atti e provvedimenti già definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività riconducibili alle missioni istituzionali dell'Amministrazione stessa;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 29 novembre 2000) e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 29 novembre 2000) e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 17 settembre 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001) e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le modalità di colloquio tra il sistema di controllo centralizzato del gioco ed il sistema di elaborazione del concessionario;

Visto il decreto direttoriale 4 luglio 2012 (pubblicato sul sito istituzionale il 4 settembre 2012) recante modifiche al regolamento di gioco del Bingo di cui al decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti 27 dicembre 2012 (pubblicato sul sito istituzionale il 2 gennaio 2013) e 14 febbraio 2013 (pubblicato sul sito istituzionale il 15 febbraio 2013) con i quali, a seguito delle modifiche apportate al regolamento del Bingo con il succitato decreto 4 luglio 2012, sono state modificate ed integrate le specifiche tecniche, nonché le modalità di colloquio tra il sistema di controllo centralizzato del Bingo e il sistema di elaborazione del concessionario;

Visti l'articolo 2 comma 2 del decreto direttoriale 4 luglio 2012, l'articolo 4 comma 2 del decreto direttoriale 27 dicembre 2012 e l'articolo 2 comma 2 del decreto direttoriale 14 febbraio 2013 nei quali è previsto che le disposizioni recate dai decreti stessi si applicano a decorrere dalla data che sarà stabilita con successivo decreto direttoriale;

Visto l'articolo 1 del decreto direttoriale 27 dicembre 2012 che, in esecuzione del citato articolo 10, comma 9-septies, della legge 26 aprile 2012, n. 44 e nelle more dell'emanazione del provvedimento di decorrenza delle modifiche apportate dai ripetuti decreti 4 luglio 2012, 27 dicembre 2012 e 14

febbraio 2013, ha stabilito la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale 8 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'applicazione delle disposizioni del decreto direttoriale 4 luglio 2012 presuppone che siano eseguite le necessarie verifiche funzionali dei sistemi informatici di sala al fine di verificarne l'adeguamento alle specifiche tecniche, nonché alle modalità di colloquio tra il sistema di controllo centralizzato del gioco del Bingo ed il sistema di elaborazione del concessionario approvate rispettivamente con decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 17 settembre 2001 come successivamente modificati con decreti 27 dicembre 2012 e 14 febbraio 2013;

Vista la nota del 17 settembre 2013 a firma del Direttore centrale gestione tributi e monopolio giochi con la quale sono state dettate istruzioni ai concessionari del gioco del Bingo di sala, alle loro associazioni di categoria, alle strutture territoriali dell'Agenzia – Area monopoli ed alla Sogei S.p.A., per l'effettuazione delle verifiche funzionali propedeutiche all'avvio del gioco secondo le modalità di cui al decreto 4 luglio 2012, all'esito positivo delle quali i concessionari, previa apposita autorizzazione, potranno gestire il gioco del Bingo applicando quanto stabilito dal succitato decreto;

DISPONE

Art. 1

1. I concessionari del gioco del Bingo che intendono proseguire nell'esercizio delle attività oggetto di concessione hanno l'onere di adeguare i loro sistemi informatici di sala alle regole di gioco come modificate dai decreti direttoriali 4 luglio 2012, 27 dicembre 2012 e 14 febbraio 2013, pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente il 4 settembre 2012, il 2 gennaio 2013 e il 15 febbraio 2013.

2. Ai fini di cui al comma 1, i concessionari chiedono, ove già non vi abbiano provveduto, alla Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi - Ufficio Bingo, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'effettuazione della verifica funzionale dei loro sistemi informatici di sala.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione altresì nei confronti dei soggetti le cui concessioni per la gestione del gioco del Bingo sono scadute anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero scadono nel corso dell'anno 2014 e che continuano a gestire la raccolta del gioco in regime di proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In tal caso, alla domanda di cui al comma 2 deve essere altresì allegata la prova dei versamenti, effettuati ai sensi del comma 5, di cui alla lettera c) del comma 636 dell'articolo 1 della predetta legge n. 147 del 2013. I predetti versamenti sono effettuati anche dai soggetti che proseguono nella gestione del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 13 dell'atto integrativo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Qualora la domanda di cui al comma 2 sia stata già inoltrata, la stessa deve essere integrata con il deposito della documentazione attestante l'avvenuta effettuazione dei predetti versamenti.

4. La raccolta del gioco del Bingo secondo le regole previste altresì dai decreti direttoriali di cui al comma 1 è consentita a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio di apposita

autorizzazione conseguente all'esito positivo della verifica funzionale di cui al comma 2, previo deposito presso l'Ufficio Bingo, da parte dei soli soggetti che continuano ad esercitare l'attività di raccolta del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 13 dell'atto integrativo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010, nonché dell'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013, della garanzia avente i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento 31 gennaio 2000, n. 29. Tale garanzia deve essere efficace dalla data di scadenza della concessione fino al 30 giugno 2015 e contenere l'obbligo di estensione, su richiesta dell'Amministrazione, della durata fino alla sottoscrizione della nuova concessione.

5. Ai fini di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, i versamenti ivi richiamati, pari ad euro euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di proroga usufruita e ad euro 1.400 se i giorni di proroga non superino i quindici giorni, sono effettuati con cadenza mensile a decorrere dalla data di scadenza delle concessioni esercitate fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione aggiudicata a seguito della procedura selettiva prevista dal richiamato articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013. I versamenti sono eseguiti, entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento o al periodo inferiore, presso le Tesorerie provinciali dello Stato competenti in base alla sede legale del soggetto interessato, sul capitolo del bilancio dello Stato capo V n. 2340 con la seguente causale: "Pagamento proroga concessione n.....". Le quietanze dei versamenti o la documentazione relativa ai bonifici bancari effettuati sono consegnati all'Ufficio Bingo, entro i 10 giorni successivi al versamento, con l'indicazione dei mesi o frazioni di mese di esercizio della proroga. La regolarità dei versamenti costituisce condizione di partecipazione alla procedura selettiva prevista dal richiamato articolo 1 comma 636 della legge n. 147 del 2013.

6. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia www.aams.gov.it tiene luogo della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni.

Roma, 4 marzo 2014

Il Vicedirettore dell'Agenzia
f.to *Luigi MAGISTRO*